

REGOLAMENTO (CEE) N. 3561/91 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 2814/90 recante modalità di applicazione della definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 9,visto il regolamento (CEE) n. 3901/89 del Consiglio, del 12 dicembre 1989, relativo alla definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,considerando che le modalità di applicazione della definizione degli agnelli da ingrasso sono state adottate con regolamento (CEE) n. 2814/90 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2082/91⁽⁵⁾; che il regolamento (CEE) n. 2814/90 si applica, a norma dell'articolo 4, ai premi da concedere per la campagna 1991; che è opportuno estenderne l'applicazione anche alle campagne successive;

considerando che in Portogallo alcune difficoltà di carattere amministrativo hanno ritardato l'attuazione delle disposizioni nazionali di applicazione; che è quindi opportuno, in via derogatoria per la campagna 1992 in Portogallo, ampliare il periodo utile per la presentazione delle domande di premio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2814/90 è modificato come segue :

1) All'articolo 3, è inserito il seguente comma :

« Inoltre, in via derogatoria per la campagna 1992, il periodo di presentazione delle domande di premio di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e all'articolo 2, paragrafo 1, è il seguente :

— in Portogallo : dal 1° novembre 1991 al 31 gennaio 1992. »

2) All'articolo 4, il secondo paragrafo è modificato come segue :

« 2. Esso è applicabile ai premi da concedere per la campagna 1991 e per le campagne successive. Tuttavia, negli Stati membri in cui per la campagna 1990 si applica il regime di cui all'articolo 22, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89, esso è applicabile ai premi da versare per la campagna 1990 per i quali non sono ancora state inoltrate le domande. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41.⁽³⁾ GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 4.⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 29. 9. 1990, pag. 35.⁽⁵⁾ GU n. L 193 del 17. 7. 1991, pag. 13.